



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VI - n. 2-2011**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**12**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 2-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Un volume così corposo merita certo di più delle mie rapide rilevazioni d'insieme. Ma forse Berman chiedeva proprio questo, e lo ottiene con efficacia: indurre a considerare le tesi di fondo, a ripensare i fondamenti cristiani della tradizione giuridica occidentale per rifondarla nell'età del suo appannamento. Contrastare punto per punto le singole analisi vorrebbe dire esser capaci di scrivere un libro analogo, ma diverso.

**Aldo Mazzacane**

*Cibo e religione: diritto e diritti*, a cura di Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Talachini, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2010, pp. 322.

Ancor prima della nascita e della diffusione del Cristianesimo e dell'Islam, il filosofo greco Platone nel suo *Convivium* affida al ricordo dei posteri una irraggiungibile quanto evocativa immagine della sacralità dell'*agape* (nell'accezione cristiana di banchetto comunitario), nella quale ogni commensale, attraverso il piacere di assaporare cibi e bevande, si immerge in una riflessione comunitaria sull'amore che, veicolata dalle parole che si pronunciano, lo spingono ad avvicinarsi all'altro in quella forma di amore fraterno, puro, disinteressato, spirituale (appunto l'*agape* nel suo significato originario) che riduce la comunità ad unità. È nella dimensione conviviale, infatti, che emerge il rispetto della persona, perché la comunicazione richiede ancor prima di essere ascoltati l'ascolto dell'altro e delle sue opinioni e, in questo reciproco gioco di rinuncia ai propri egoismi, la comunione diventa un mezzo per elevarsi moralmente, non da soli, ma insieme.

Considerando l'elevazione morale e spirituale della comunità la fondante finalità di ogni confessione religiosa, diventa quindi facile da comprendere il rapporto "inscindibile", che lega ogni religione al cibo. L'opera recensita indaga su tali legami e li ricostruisce minuziosamente servendosi degli apporti di più studiosi.

La prima parte dell'opera, "*Libertà religiosa e prescrizioni alimentari*", si apre con il contributo del curatore Antonio G. Chizzoniti, su cui si ritornerà successivamente in quanto le riflessioni ivi contenute ben si collocano a chiusura dell'intera trattazione. L'indagine vera e propria delle regole alimentari religiose (RAR), ha inizio con l'analisi della "normativa alimentare cristiana" ben riassunta da Laura De Gregorio nelle affermazioni: "*Mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio*" (p. 49). L'intervento non si limita ad un'asettica ricostruzione delle (non numerose) prescrizioni alimentari cristiane. Difatti, la De Gregorio antepone all'indagine di tali norme un'introduzione incentrata su due casi di stretta attualità. Il primo caso esaminato concerne gli inviti proposti da alcune Diocesi ai propri fedeli di astenersi, durante il periodo quaresimale, dall'alcool, dall'auto, dagli *sms* e da *facebook* piuttosto che dal consumo di acqua minerale imbottigliata, inviti che richiamano ad uno stile di vita autenticamente cristiano, lontano dal superfluo e che vengono allontanati dalla loro apparente eccentricità per essere ricondotti all'ortodossia dalla De Gregorio attraverso il calzante riferimento all'antico inno liturgico quaresimale "*Utamur ergo parcius, /verbis, cibi set poti bus, /somno, iocis et arctius /perstemus in custodia*" (Usiamo in modo più sobrio parole, cibi, bevande, sonno e giochi e rimaniamo con maggiore attenzione vigili, p. 60). Ben più ricca di implicazioni problematiche la questione relativa alla circolare Marsilio, dal nome dell'assessore al Comune di Roma per le po-

litiche educative e scolastiche, il quale, accogliendo le richieste provenienti da alcune famiglie cattoliche, imponeva a tutte le scuole pubbliche elementari e medie dell'*Urbe* di anticipare al giovedì, per la durata del periodo quaresimale, le pietanze che al venerdì contemplavano la carne. Al riguardo la De Gregorio non esita a ravvisare una lesione al supremo principio di laicità e al principio di uguaglianza, prevalentemente in ragione del carattere generale e preventivo della misura in esame. L'opinione è da condividere proprio perché la tutela delle esigenze alimentari degli studenti cristiani era già garantita attraverso la possibilità di derogare al menù in forma individuale, con la conseguenza che la circolare, non realizzando alcuna utilità pratica, appare come un atto fortemente orientato in senso confessionale. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, è ancor più doveroso segnalare che sia lo stesso riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contenuto nell'art. 117 Cost., unitamente all'esercizio da parte dei Comuni di incisivi poteri normativi in materia di organizzazione delle mense scolastiche a rendere allarmante il rischio di regolamentazioni frammentarie e disomogenee a seconda dei diversi territori comunali.

Il resto dell'intervento è dedicato alla disamina dell'astinenza e del digiuno, compreso quello eucaristico, così come disciplinati nelle Costituzioni *Sacrosanctum Concilium* e *Paenitemini* e nel diritto particolare. Manca invece una riflessione più completa sul ruolo della tavola e del cibo nella religione cattolica, che avrebbe sicuramente meritato un cenno dal momento che è nella mensa comune, nella mensa eucaristica, che il cristiano, annullando le distanze con la divinità, si ciba della divinità stessa, di Cristo fatto corpo. Nel Cristianesimo, infatti, la divinità si fa cibo ed è col nutrirsi di questo cibo che il fedele testimonia la sua vicinanza a Dio consacrando l'inscindibile legame tra religione e cibo.

A differenza del cattolicesimo, numerose sono le regole alimentari nel diritto musulmano, cui è dedicato il contributo di Lorenzo Ascanio che accompagna all'elencazione delle prescrizioni alimentari islamiche, comprese le regole in materia di macellazione rituale, la *ratio* delle stesse, con rigorosa attenzione alle fonti da cui sono tratte. Apprezzabili le conclusioni, da cui emerge in modo significativo, che le RAR islamiche, affermatesi in un primo momento attraverso la mescolanza di tradizione e consuetudini con il fattore etico-religioso, con l'avvento del Profeta Maometto vengono "codificate" nella *Sunna*, trasformandosi così da usanze in norme da osservarsi ad imitazione del comportamento del Profeta stesso: il cibo è strumento con cui uniformare la propria condotta a quella indicata come retta dal Profeta e dalla divinità.

Segue l'indagine delle innumerevoli regole alimentari ebraiche (*kasherùt*) che Stefania Dazzetti ha il merito di elencare in modo ordinato e completo. È condotta una doviziosa ricerca dei fondamenti di tali regole, tutte dirette a realizzare "la composizione meravigliosa del piacere del corpo con quello dello spirito" (p. 108); non mancano, inoltre, opportune considerazioni sul significato che l'ebreo è tenuto ad attribuire alla propria condotta alimentare. Se ne ricava che tutte le RAR ebraiche sembrano essere "ossessionate" dal ricordo degli antenati e delle proprie radici spirituali, e questo è anche comprensibile alla luce delle vicissitudini storiche del popolo israelita. Per cui la tavola, soprattutto nei secoli della diaspora, rinnovava il legame della famiglia con le proprie radici culturali e religiose, così come il rispetto delle rigide prescrizioni alimentari sanciva, e sancisce ancora, il mezzo quotidiano con cui affermare l'appartenenza ad un'identità religiosa forte che funge da collante della stessa comunità ebraica.

Il contributo di Maria Rosaria Piccinni sul "labirinto" delle RAR della Chiesa

ortodossa, che prevedono limitazioni alimentari per ben 210 giorni all'anno (opportunamente sintetizzate in uno schema dalla Piccinni), ed il lavoro di Tiziano Rimoldi sulla Chiesa avventista, in cui il corretto rapporto con il cibo ed uno stile di vita sano diviene l'essenza stessa del messaggio religioso – non a caso la Chiesa avventista è definita Chiesa della *Health Reform* –, chiudono quella parte del volume che si occupa, con profitto, di divulgare la conoscenza delle RAR delle principali confessioni.

Sicuramente interessante è il tema dell'utilizzabilità di simboli religiosi (mezzaluna, croce, stella di Davide), o di particolari denominazioni (ad esempio i termini *halal* o *kascher*) in marchi atti a certificare il rispetto, nella produzione e preparazione degli alimenti, delle regole alimentari confessionali, particolarmente stringenti nell'Islam e nell'Ebraismo. La tematica è affrontata da Fernando Leonini, il quale, dopo una breve rassegna della legislazione italiana – che non esclude l'utilizzo di simboli o denominazioni religiose nei marchi in virtù dell'impossibilità di vantare un diritto di esclusiva nei confronti di simboli e denominazioni religiose, per definizione appartenenti all'intera collettività –, propende per la possibilità della confessione religiosa di registrare un marchio collettivo, onde consentire, da un lato all'autorità confessionale i necessari controlli sulle produzioni effettuate dagli imprenditori che decidano di avvalersi del marchio collettivo, e dall'altro, garantire, mediante il coinvolgimento della stessa autorità confessionale, la piena fiducia del fedele-consumatore sul rispetto delle norme in tema di macellazione rituale. Senza dubbio l'utilizzo del marchio collettivo depositato dalla stessa autorità confessionale si fa preferire all'utilizzo dei marchi cd. di selezione o raccomandazione, nei quali rimane l'imprenditore titolare del marchio ad autocertificare il rispetto delle procedure produttive conformi ai precetti religiosi. Con il marchio di selezione diventa difficile eliminare del tutto quella legittima diffidenza che può sorgere nel consumatore in assenza del coinvolgimento, nelle veci di garante, della rappresentanza confessionale. Tuttavia, pur condividendo l'adozione di marchi collettivi, non si può non segnalare come una tale prospettiva, possibile per gli ebrei, appaia di problematica attuazione per la religione islamica, istituzionalmente priva di una rappresentanza unitaria.

I successivi contributi, che chiudono la prima parte dell'opera, tratteggiano i sistemi adottati da Regno Unito e Spagna per la tutela delle “diversità alimentari religiose”. Con riferimento al Regno Unito, Anna Gianfreda, dopo una rassegna delle norme britanniche in materia di macellazione rituale – consentita in deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali destinati al macello previsto già a partire dalla direttiva CE 93/119 –, si concentra fruttuosamente sull'atteggiamento dello Stato in relazione al rispetto delle RAR nei luoghi di lavoro, nelle strutture ospedaliere ed in quelle obbligate, come le carceri. La Gianfreda delinea con chiarezza i principi guida del sistema di tutela britannico, caratterizzato da uno Stato che si attiva in maniera quasi maniacale (nel senso positivo del termine) per garantire il rispetto delle RAR. Ciò si realizza principalmente attraverso l'emanazione di disposizioni – del tutto atipiche per un sistema di *civil law* – quali regolamenti organizzativi, circolari, codici di condotta, guide pratiche, rapporti informativi, atti dirigenziali in cui Stato, Agenzie nazionali di controllo, Dipartimenti, le stesse comunità religiose interagiscono tra loro nella condivisione, lontana da schemi e formalismi, dello stesso potere normativo e regolamentare. Non deve quindi sorprendere che lo Stato britannico si spinga a consentire l'accesso alle cucine ai detenuti stessi ed agli *imam* per far controllare il rispetto delle RAR islamiche, attribuendo agli stessi poteri di vigilanza, o che lo stesso obblighi i datori di lavoro a “sostenere il personale” durante i periodi di digiuno religioso, o che addirittura nelle strutture di detenzione il Dipartimento per l'Assi-

stenza spirituale in carcere, a tutela dell'esercizio del paganesimo, debba ordinare e far pervenire nel luogo di detenzione una rilevante quantità di vino, avendo cura che sia *"tenuto al sicuro e utilizzato solo ed esclusivamente sotto la supervisione del cappellano pagano"* (p. 183), senza tener conto delle dettagliate regole, ora sì davvero eccessive, da osservarsi per l'impiego del vino nella cerimonie pagane celebrate in carcere. Ma in un modello in cui ciò che è emerge è l'idea *"che la collaborazione tra istituzioni statali, pubblica amministrazione e associazioni/confessioni religiose non avviene secondo formule predefinite"* bensì *"attraverso prassi informali che sono in grado di incidere, orientare e delineare la normativa"* (p. 190), è inevitabile che siano anche questi i risultati, alcune volte bizzarri altre volte esemplari, di una istituzionalizzazione, spesso esasperata, della collaborazione tra Stato e confessioni religiose.

Stella Coglievina, dopo una ricostruzione di carattere generale delle fonti del diritto ecclesiastico spagnolo, comprensiva di un'attenta analisi della legge organica sulla libertà religiosa del 1980 e degli *Acuerdos* con la Federazione delle Comunità Israelitiche di Spagna (FCI) e la Commissione Islamica di Spagna (CIE), affronta il tema riguardante la registrazione dei marchi *halal* e *casher* e la disciplina della macellazione rituale – consentita anch'essa in deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali e caratterizzata dall'attribuzione di importanti funzioni di controllo alle autorità confessionali –, per poi prendere in considerazione, la tutela delle necessità alimentari degli *internados* musulmani. Lo sforzo e la rigorosità dell'intera normazione spagnola diretta all'effettiva tutela delle RAR è tuttavia temperato, come fa notare la Coglievina, dalla ricorrente formula *"en la medida de lo posible"* (per quanto possibile), che sembra far degradare gli obblighi a impegni più o meno stringenti, rispetto ai quali le amministrazioni, anche in caso di una mancata tutela, possono essere manlevate da ogni responsabilità, eccependo, in virtù dell'elasticità di tale clausola normativa, di aver fatto appunto il possibile per venir incontro alle diverse esigenze alimentari dei fedeli.

Gli studiosi di diritto ecclesiastico, nel considerare i limiti in cui incorre il diritto di libertà religiosa si trovano normalmente a dover contemperare tale diritto con le altre libertà e i diritti fondamentali della persona, nonché con clausole di carattere generale quali l'ordine pubblico, il buon costume o anche – recependo l'art. 9 CEDU – la salute e la morale pubblica. Nella seconda parte del volume recensito la tutela della libertà di professare il proprio credo attraverso l'osservanza delle regole religiose sulla macellazione rituale è confrontata con l'esigenza di garantire il benessere animale, esigenza avvertita sempre più con maggiore sensibilità dal momento in cui si riconosce all'"animale non umano" carattere di essere senziente. Alla base della macellazione rituale vi è infatti la circostanza che al momento dell'abbattimento l'animale arrivi cosciente, non stordito, né anestetizzato o narcotizzato. Tale attenzione verso le sofferenze dell'animale destinato al macello ha portato ad introdurre l'obbligo del previo stordimento al fine di evitare quelle inutili e crudeli sofferenze che la macellazione rituale sembrerebbe non impedire. Tuttavia, come è noto, si tratta di un obbligo cui è possibile derogare proprio per soddisfare le esigenze alimentari religiose di ebrei e musulmani.

La seconda parte è aperta dal contributo di Diego Fonda che, avvalendosi degli ultimi risultati della ricerca scientifica sulla macellazione rituale e la conseguente percezione del dolore da parte dell'animale, cerca di dettare una serie di proposte atte a perfezionare la procedura di abbattimento ai fini dell'ottimizzazione del rapporto tra macellazione e benessere animale. Segue la cronistoria normativa della macellazione rituale scritta a quattro mani da Franco Pezza e Paola Fossati. L'intervento si fa par-

ticolarmente apprezzare per la comprensione della necessità di uniformare a livello comunitario la concessione di deroghe all'obbligo del previo stordimento del bestiame, in quanto *“una modifica parziale solo in alcuni Stati membri altererebbe gli equilibri del libero commercio”* (p. 255) finendo con lo squilibrare inevitabilmente il mercato ed il commercio delle carni. Seguono i contributi di Paola Fossati, Rossella Bottoni e della curatrice Mariachiara Tallachini. Quest'ultima chiude il volume domandandosi se il crescente rispetto per gli animali non costituisca una tappa obbligata verso la costruzione dell'Unione Europea intesa come società democratica ed etica.

A conclusione della lettura risulta indispensabile rileggere il contributo che apre il volume, dal titolo *“La tutela della diversità: cibo, diritto e religione”*. In esso, il curatore Antonio G. Chizzoniti, affronta il tema della tutela delle RAR mettendo in risalto le problematiche di diritto ecclesiastico che ne scaturiscono: il rischio di discriminazioni alla rovescia, il rischio dell'affermazione di *“statuti personali non in linea con gli assetti propri di una società democratica”* nel caso di un *“generale e generico accoglimento di ogni possibile regola alimentare”* (p. 25); il problema della fonte cui affidare la tutela delle RAR e la scelta tra una tutela generale contenuta in una legge organica sulla libertà religiosa o una tutela differenziata da inserirsi nelle singole intese. Non manca una rapida sintesi di come la libertà religiosa e le relazioni dello Stato con le confessioni religiose sono riguardate nell'ordinamento italiano. Sono commentati l'art. 9 CEDU, gli artt. 7, 8, 19 Cost., l'art. 3, 2° comma viene opportunamente letto congiuntamente all'art. 19 in virtù *“dell'apporto della dimensione religiosa allo sviluppo della personalità umana”* (p. 28). All'art. 3, 1° comma Cost. Chizzoniti attribuisce la funzione di garantire ai singoli ed *“ai gruppi pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge”* (p. 27). Sicuramente attribuire tale funzione all'art. 3, 1° comma Cost. significa forzare la lettera della disposizione costituzionale, che si rivolge inequivocabilmente ai soli cittadini, lettura peraltro confermata dal precedente art. 2 che si riferisce non ai gruppi, ma ai singoli all'interno del gruppo e dall'art. 8, 1° comma che, lungi dal proclamare l'uguaglianza dei gruppi religiosi, garantisce solo un'eguale libertà degli stessi. D'altronde ritengo che la principale preoccupazione delle singole confessioni religiose non sia quella di essere assimilate alle altre, stante l'esclusività del messaggio e della missione di cui ognuna si fa portavoce. Credo, al contrario, che alle singole confessioni possa maggiormente interessare il riconoscimento di un'uguaglianza nella libertà ed in tal senso l'art. 8, 1° comma offre un'adeguata tutela.

La rilettura del contributo di Chizzoniti, offrendo allo stesso tempo premesse e conclusioni, elimina buona parte degli insopprimibili difetti di un'opera collettanea, quale quella recensita. Le inevitabili ripetizioni e sovrapposizioni non minano la scorrevolezza della lettura, sorretta costantemente dalla curiosità e impegnata dalla meticolosità degli interventi, non solo limitati alla divulgazione scientifica, ma proiettati ad offrire allo studioso del diritto ecclesiastico un quadro completo della tutela delle esigenze alimentari religiose. L'indiscusso raggiungimento di questo obiettivo, a mio giudizio, non può non dare soddisfazione agli ideatori di questa pregevole iniziativa scientifica.

**Fabio Balsamo**